

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI AI QUALI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A UN MILIONE DI EURO

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016 n. 243 "*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*", convertito con Legge 27 febbraio 2017, n. 18, con D.P.C.M. del 26 aprile 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 18 maggio 2017, e pubblicato in data 5 giugno 2017, è stato nominato un Commissario Straordinario Unico del Governo, di seguito Commissario Unico, al quale sono attribuiti compiti di coordinamento, realizzazione e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto delle procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034;
- che il comma 8 dell'art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016 n. 243 dispone che entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario Unico predisponga ai sensi dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un Albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034;
- che in ragione di quanto sopra, con il presente regolamento, il Commissario Unico istituisce un Sistema di Qualificazione avente ad oggetto la costituzione di un Albo di progettisti ai quali affidare incarichi di importo inferiore ad € 1.000.000,00 e individuare i criteri di iscrizione e gestione del predetto Albo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto di quanto previsto dell'art. 2, comma 8 del D.L. n. 243 del 29 dicembre 2016

IL COMMISSARIO UNICO

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione.

1.1. Il presente Regolamento persegue lo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema di Qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria, istituito ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 8 del D.L. 29 dicembre 2016 n. 243, nonché ai sensi degli articoli 2, 5 e 8 dell'art. 134 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche Codice dei contratti pubblici).

1.2. Il Sistema di Qualificazione è finalizzato alla costituzione di un Albo di operatori economici dal quale selezionare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione, di importo inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00). Laddove l'importo complessivo non superi la predetta soglia, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare i soggetti iscritti all'Albo in possesso dei requisiti di legge - a procedure di gara aventi ad oggetto oltre che servizi di progettazione anche attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

1.3. Il citato Albo sarà suddiviso in quattro diverse sezioni, e precisamente:

- operatori qualificati per affidamenti di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00;
- operatori qualificati per affidamenti incarichi di importo uguale o maggiore di € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00;
- operatori qualificati per affidamenti di incarichi di importo uguale o maggiore di € 100.000,00 e inferiore a € 500.000,00;
- operatori qualificati per affidamenti di incarichi di importo uguale o maggiore di € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

1.4. Ogni predetta sezione riguarderà ciascuna delle seguenti categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016:

- IA.01 - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni – relativamente agli impianti di depurazione;
- D.04 – Acquedotti e fognature – relativamente alle fognature e collettori fognari.

1.5. Il presente Regolamento, l'Albo, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati alla qualificazione non comportano l'assunzione di alcun obbligo di affidamento da parte del Commissario Unico a detti soggetti.

1.6. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie né qualsivoglia altra classificazione di merito e l'iscrizione all'Albo non comporta l'attribuzione di alcun punteggio né di alcun servizio.

Art. 2 – Durata e avviso di esistenza del sistema di qualificazione.

2.1. Il presente regolamento e il Sistema di Qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria hanno durata coincidente con la durata in carica del Commissario Unico, ferma rimanendo la facoltà del Commissario di provvedere al loro aggiornamento e alla loro modifica, o di farne cessare la loro efficacia in tutto o in parte in qualsiasi momento.

2.2. La costituzione del Sistema di Qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria, nonché ogni eventuale modifica sia del citato Sistema che del presente Regolamento, saranno rese note, ai sensi dell'art. 128 del Codice dei contratti pubblici, mediante apposito avviso trasmesso all'Unione Europea, nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, su quattro quotidiani, due a diffusione locale e due a diffusione nazionale, nonché sul sito del Commissario Unico, nella Sezione Qualificazione e Gare, all'indirizzo www.commissariounicodepurazione.it;

2.3. Al fine di garantire la massima partecipazione, l'avviso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale Architetti e Fondazione Inarcassa.

Art. 3 - Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di qualificazione.

3.1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di qualificazione, laddove in possesso dei requisiti dettagliati al successivo art. 4, i soggetti di cui all'art. 46 del Codice dei contratti pubblici, e precisamente:

- a) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:** i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- b) **le società di professionisti:** le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) **società di ingegneria:** le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) **i raggruppamenti temporanei** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

3.2. Non è consentito richiedere la qualificazione per la medesima categoria singolarmente e quale componente di un consorzio stabile, ovvero contemporaneamente come professionista singolo e come società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista singolo è amministratore, socio o dipendente.

3.3. Non è altresì consentito al singolo soggetto di qualificarsi quale componente di più di un consorzio o di più di un raggruppamento

3.4. In caso di accertata violazione dei divieti di cui ai precedenti punti 3.2. e 3.3. si procederà con la cancellazione e/o non si consentirà la qualificazione e l'iscrizione all'Albo di entrambi i soggetti.

3.5. In relazione all'iscrizione all'Albo in questione, si richiamano i divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 - Requisiti per la qualificazione

4.1. Ai fini della qualificazione, per qualsiasi delle quattro sezioni dell'Albo individuate al precedente articolo 1.3., gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale:

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011;
- insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001;
- (per le società di ingegneria e le società di professionisti) possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

B) Requisiti di idoneità professionale:

- (in caso di società di ingegneria) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- (in caso di professionista singolo) iscrizione all'albo di riferimento da parte del soggetto richiedente;
- per l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

N.B.: Il suddetto requisito non è indispensabile per l'iscrizione all'albo, fermo restando che saranno invitati alle procedure aventi ad oggetto anche attività di coordinamento della sicurezza solo gli iscritti all'albo che ne siano in possesso.

C) Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo

I requisiti minimi di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo richiesti ai fini della qualificazione e conseguente sola iscrizione all'Albo sono differenti, in ragione della sezione dell'Albo per la quale si richiede la qualificazione.

In particolare:

- a) il soggetto richiedente la qualificazione per la sezione dell'Albo relativa ad incarichi **di importo inferiore a € 40.000,00** dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:
 - aver maturato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato in servizi di ingegneria nella specifica categoria di cui al D.M. 17 giugno 2016 per la quale chiede di essere qualificato non inferiore a € 40.000,00

b) il soggetto richiedente la qualificazione per la sezione dell'Albo relativa ad incarichi **di importo uguale o maggiore di € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00**, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- aver maturato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato in servizi di ingegneria nella specifica categoria di cui al D.M. 17 giugno 2016 per la quale chiede di essere qualificato di importo uguale o maggiore di € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00

c) il soggetto richiedente la qualificazione per la sezione dell'Albo relativa ad incarichi **di importo uguale o maggiore di € 100.000,00 e inferiore a € 500.000,00**, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- aver maturato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato in servizi di ingegneria nella specifica categoria di cui al D.M. 17 giugno 2016 per la quale chiede di essere qualificato di importo uguale o maggiore di € 100.000,00 e inferiore a € 500.000,00;

d) il soggetto richiedente la qualificazione per la sezione dell'Albo relativa ad incarichi **di importo uguale o maggiore di € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00**, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- aver maturato, negli ultimi cinque esercizi, un fatturato in servizi di ingegneria nella specifica categoria di cui al D.M. 17 giugno 2016 per la quale chiede di essere qualificato non inferiore a € 500.000,00

4.2. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato nel modo che segue:

- per i requisiti generali e di ordine economico-finanziario e tecnico –organizzativo il richiedente la qualificazione dovrà produrre specifica dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale attesti il possesso dei predetti requisiti e renda le dichiarazioni richieste, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, se del caso utilizzando il modello di domanda messo a disposizione dal Commissario Unico (all. A);
- per i requisiti di ordine professionale, il richiedente dovrà produrre copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero copia del certificato di iscrizione all'albo di appartenenza; in alternativa al predetto certificato, il richiedente la qualificazione potrà, con apposita dichiarazione separata resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, indicare l'albo al quale risulta iscritto ed il relativo numero di iscrizione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

4.3. I soggetti già iscritti all'Albo potranno aggiornare e/o integrare la domanda di qualificazione, già presentata, trascorsi sei mesi dalla precedente qualificazione, in caso di modifiche intervenute rispetto a quanto dichiarato anche in ragione di attività professionale svolta successivamente all'iniziale richiesta.

4.4. In ogni caso, a pena di cancellazione dall'Albo, gli iscritti avranno l'obbligo di comunicare al Commissario Unico a mezzo pec, tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'intervenuta modifica, ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere

economico –finanziario e tecnico-professionale e di qualità che possa comportare la perdita dei requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Albo in oggetto ovvero anche ad una sua sezione.

4.5. Il Commissario Unico si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato nella domanda di qualificazione e nelle eventuali dichiarazioni allegate, ed in caso di accertamento con esito negativo, l'operatore sarà immediatamente cancellato dall'Albo, con le conseguenze di legge per le dichiarazioni mendaci rese.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda di qualificazione

5.1. A far data dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito internet del Commissario Unico, i soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo dovranno presentare apposita domanda di qualificazione via pec all'indirizzo gare@pec.commissariounicodepurazione.it, inserendo nell'oggetto della pec la seguente dicitura "Richiesta di qualificazione Albo servizi ingegneria".

5.2. La domanda di qualificazione dovrà essere completa di tutta la documentazione prescritta e in essa dovranno essere esplicitate la categoria per la quale si richiede la qualificazione e la relativa sezione dell'Albo.

5.3. Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà

- dichiarare il possesso dei requisiti dettagliati al precedente articolo 4. La domanda dovrà essere corredata da fotocopia del documento di identità del soggetto o dei soggetti sottoscrittori o, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, da copia della relativa procura;
- specificare la categoria di progettazione per la quale si richiede la qualificazione e la sezione dell'Albo alla quale si richiede l'iscrizione;
- indicare l'indirizzo PEC al quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e il numero di telefono del richiedente.

Si evidenzia che le dichiarazioni relative al fatturato dovranno specificare:

- la natura del servizio svolto e la categoria di riferimento di cui al D.M. 17 giugno 2016;
- le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i servizi in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per i servizi cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
- gli importi dei lavori inerenti ai servizi di ingegneria dichiarati;

In caso di Raggruppamenti temporanei costituendi e/o Studi associati, il procedimento di qualificazione dovrà essere effettuato da tutti i componenti del raggruppamento e/o dello studio associato.

N.B.: In ragione di quanto statuito all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della

professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

- 5.4. Nel caso di Raggruppamento già costituito, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con l'indicazione delle quote di partecipazione delle imprese raggruppate.
- 5.5. I Raggruppamenti non ancora costituiti dovranno presentare una dichiarazione di impegno - sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri, comprovati mediante produzione di copia autentica dell'atto di procura) di tutti gli operatori raggruppandi - che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori che costituiranno i raggruppamenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti.
- 5.6. La mandataria dovrà possedere i requisiti di qualificazione richiesti in misura maggioritaria rispetto al/i mandante/i.
- 5.7. In sede di offerta, dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto riunito.
- 5.8. Si ribadisce che la mandataria dovrà possedere i requisiti di qualificazione richiesti in misura maggioritaria rispetto al/i mandante/i e ciascun soggetto raggruppato dovrà comunque risultare qualificato per la quota di servizi che dichiarerà, in sede di offerta, di eseguire.
- 5.9. Nel caso di Consorzio Stabile alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato atto costitutivo in copia autentica del consorzio e copia dello statuto.
- 5.10. I consorzi stabili o le reti di imprese, nella richiesta di qualificazione, dovranno dichiarare le imprese consorziate/retiste designate con le quali intendono qualificarsi, partecipare alle successive procedure di gara ed eseguire le prestazioni affidate

Art. 6 – Esiti delle richieste di qualificazione

- 6.1. Il Commissario Unico provvederà all'esame delle domande di qualificazione sulla base dell'ordine cronologico con cui vengono trasmesse.
- 6.2. L'iscrizione all'Albo avverrà solo all'esito positivo della completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte. L'avvenuta qualificazione, ovvero il rigetto della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata a mezzo PEC agli indirizzi di riferimento indicati dal richiedente nella richiesta di qualificazione. Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, saranno richieste, sempre a mezzo PEC, le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. La mancata integrazione della documentazione mancante entro 30 giorni dalla richiesta comporterà la decadenza della domanda di qualificazione
- 6.3. Il procedimento di qualificazione si conclude di regola entro 30 giorni, salvo la necessità di richiedere documentazione integrativa. L'aggiornamento dell'Albo pertanto da parte del

Commissario Unico avverrà con cadenza mensile, al fine di inserire le istanze nel frattempo pervenute.

6.4. Il Commissario Unico comunica l'esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di progettazione e la sezione dell'ALBO per la quale il soggetto richiedente risulta qualificato.

6.5. Nel caso in cui la domanda di qualificazione sia respinta, il richiedente è informato della determinazione di rigetto e delle motivazioni entro 15 giorni dall'assunzione della decisione.

Art. 7 – Requisiti dei soggetti riuniti.

7.1. In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti:

- in caso di R.T., sia costituiti che costituendi, da tutti i componenti del R.T.;
- in caso di consorzio stabile, dal consorzio e dal soggetto consorziato designato.

7.2. In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine professionale dovranno essere posseduti dal componente del R.T. o del consorzio incaricato della prestazione professionale per la quale è richiesto il relativo requisito.

7.3. I requisiti di partecipazione d'ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo dovranno essere posseduti, in caso di R.T., sia costituiti che costituendi, cumulativamente, fermo restando che ciascun componente del RT dovrà risultare qualificato per la quota di esecuzione che dichiarerà di eseguire.

7.4. La mandataria di un R.T. in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

7.5. Trovano applicazione l'art. 47 e l'art. 48 del D. Lgs. 50/2016

Art. 8 – Validità della qualificazione e della correlata iscrizione all'Albo.

8.1. La qualificazione ha validità a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, fermo restando il permanere dei requisiti che hanno consentito la qualificazione. Eventuali variazioni dei requisiti dovranno essere comunicati, con i tempi e le modalità di cui al precedente articolo 4.4., pena la cancellazione dall'Albo

Art. 9 – Cancellazione dall'Albo.

9.1. La cancellazione dell'iscritto dall'Albo avrà luogo, automaticamente, nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti generali dichiarati in sede di domanda di iscrizione ovvero il Commissario Unico verifichi la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico;

- b) se l'operatore economico ometta di comunicare entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, qualsivoglia variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere economico – finanziario e tecnico-professionale e di qualità rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- c) nel caso in cui siano accertati gravi inadempimenti nell'esecuzione di contratti di appalto stipulati con il Commissario Unico;
- d) nel caso in cui l'operatore iscritto all'Albo ed invitato dal Commissario Unico a procedure di gara non presenti offerta per tre volte consecutive.

9.2 Il provvedimento di cancellazione potrà altresì essere adottato, su istanza scritta dell'interessato ovvero in presenza di ogni altra circostanza motivata che il Commissario Unico ritenga incompatibile con l'iscrizione all'Albo.

9.3 Il provvedimento di cancellazione sarà comunicato all'interessato via PEC, con il dettaglio dei motivi che lo hanno giustificato.

9.4 L'interessato, trascorso un anno dalla avvenuta cancellazione, può presentare una nuova richiesta di iscrizione. La richiesta sarà valutata dal Commissario Unico, con facoltà per quest'ultimo di accettarla, qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione dell'operatore dall'Albo.

Art. 10 – Gestione delle procedure di gara e criterio di scelta degli operatori da invitare.

10.1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 134, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 gli affidamenti degli incarichi per i quali è stato istituito il sistema di qualificazione avverrà con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati già qualificati.

10.2. Nel caso in cui l'incarico da affidare abbia ad oggetto tutte e due le categorie di specializzazione, la sezione dell'Albo che sarà presa in considerazione ai fini della selezione dei concorrenti da invitare sarà quella relativa alla categoria di specializzazione prevalente, definita in ragione dell'importo. Laddove il soggetto invitato non sia in possesso di tutte e due le categorie di specializzazione richieste, potrà partecipare alla procedura negoziata e/o ristretta, riunendosi in RT con soggetti qualificati nelle categorie di specializzazione secondarie.

10.3. Le modalità di aggiudicazione di ogni singola procedura saranno esplicitate nei documenti di gara.

10.4. Le procedure indette potranno prevedere l'affidamento sia in base al criterio del prezzo più basso sia in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

10.5. Il Commissario Unico, fra tutti gli operatori economici qualificati, si riserva la facoltà di limitare il numero dei soggetti da invitare a presentare un'offerta ai sensi dell'art. 91 del Codice ovvero a negoziare ai sensi dell'art. 62 comma 1 del Codice; in tal caso la scelta dei soggetti da invitare per ciascuna procedura di affidamento tra i soggetti iscritti all'Albo verrà effettuata, in ossequio ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con sorteggio pubblico tra gli iscritti all'albo in possesso dei requisiti richiesti per la tipologia dei servizi da affidare, nel numero minimo di:

- n. 3 operatori per gli affidamenti di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00;
- n. 5 operatori per gli affidamenti di incarichi di importo uguale o maggiore di € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00;
- n. 10 operatori per gli affidamenti di incarichi di importo uguale o maggiore di € 100.000,00 e inferiore a € 500.000,00;
- n. 15 operatori per gli affidamenti di incarichi di importo uguale o maggiore di € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00.

10.6. La stazione appaltante inviterà soggetti iscritti al Sistema di qualificazione, in possesso di un fatturato specifico maturato nell'ultimo quinquennio non inferiore all'importo di gara e che non siano già stati invitati dal Commissario Unico negli ultimi sei mesi a più di due procedure di gara.

10.7. In ogni caso il Commissario si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura, il possesso di requisiti speciali ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente regolamento, correlati al valore e alla complessità dell'incarico da affidare. Nel caso di specifica richiesta riportata nella lettera di invito l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati così da soddisfare le ulteriori specifiche richieste e quindi poter presentare offerta.

10.8. Il Commissario Unico si riserva altresì la facoltà di indire procedure di gara fuori dal sistema di qualificazione nel caso in cui il numero degli operatori qualificati per il servizio da affidare risulti insufficiente a garantire un numero di candidati idoneo

Art. 11 - Verifica delle prestazioni

11.1. Le prestazioni rese dal soggetto affidatario dei servizi per i quali viene istituito l'Albo in oggetto verranno sottoposte a verifica di regolare esecuzione e a conseguente valutazione complessiva delle stesse da parte del Commissario Unico.

Art. 12 - Tutela della Privacy

12.1. Il Commissario Unico, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ed in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di iscrizione, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. Tutti i dati acquisiti dal Commissario Unico potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

12.2. In allegato al presente Regolamento sono fornite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Art. 13 – Documentazione disponibile e chiarimenti

- 13.1 La domanda di iscrizione all'Albo dovrà essere effettuata via pec, utilizzando l'apposito modello di domanda allegato al presente regolamento (ALL. A)
- 13.2 È altresì allegata al presente regolamento l'informativa sulla privacy (All. B)
- 13.3 È possibile richiedere chiarimenti e informazioni utilizzando il seguente indirizzo PEC gare@pec.commissariounicodepurazione.it, indicando nell'oggetto "Richiesta chiarimenti qualificazione albo".
- 13.4 Ad ogni richiesta sarà fornita risposta a mezzo fax o tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dall'operatore economico nella propria richiesta di iscrizione, ovvero ai riferimenti indicati nella richiesta di informazioni stessa.
- 13.5 Il responsabile del procedimento è _____.